



Sistema Sanitario Regione Liguria

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 886 DEL -3 SET. 2021

**OGGETTO:** D.L. 44/2021 – presa d’atto degli accertamenti di cui all’art. 4 commi 8 e 9 - provvedimenti consequenziali

**Allegati: //**

**IL DIRETTORE GENERALE  
SU PROPOSTA DEL DIRETTORE AD INTERIM  
DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
SVILUPPO RISORSE UMANE**

Premesso che il D.L. 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, (di seguito D.L. n. 44/2021), il quale, all’articolo 4 (rubricato “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”), commi 6, 7, 8 e 9, dispone testualmente quanto segue, e segnatamente:

6. *“Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”;*
7. *“La sospensione di cui al comma 6, è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza”;*
8. *“Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”;*
9. *“La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”;*

richiamata, in proposito, la Deliberazione n. 884 del 31/8/2021, con la quale, tra l’altro:

- si dava atto che presso questa ASL, allo stato, i posti idonei alla ricollocazione del personale non ottemperante all’obbligo vaccinale di cui al D.L. n. 44/2021 sono unicamente quelli destinabili ai soggetti di cui al comma 10 dell’art. 4 del citato D.L. n. 44/2021 e di cui all’art. 26 commi 2 e 2-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, alcuni dei quali già ricoperti da questi ultimi;
- si prevedeva la necessità di disporre conseguentemente la sospensione dal servizio del personale dipendente non adempiente all’obbligo predetto, ad eccezione dei soggetti di cui al comma 10 dell’art. 4 del citato D.L. n. 44/2021;

- si prevedeva la ricollocazione dei dipendenti ricompresi tra i soggetti di cui al comma 10 dell'art. 4 del citato D.L. n. 44/2021, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 26 commi 2 e 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

rilevato che la S.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.1 Sistema Sanitario Regione Liguria, con propri provvedimenti nominativi, ha notificato al Direttore Generale di questa ASL, in qualità di Datore di Lavoro, specifici atti di accertamento di inosservanza all'obbligo vaccinale, dandone altresì comunicazione scritta all'Ordine professionale di appartenenza ove presente, contenente le generalità indicate all'allegato sub "A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ritenuto, alla luce di quanto sopra:

- di prendere atto delle comunicazioni di accertamento di cui sopra;
- di disporre l'applicazione della sospensione prevista dall'articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, nei confronti delle unità di personale di cui al predetto Elenco Allegato "A", a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;

evidenziato che, quale effetto della previsione di cui all'articolo 4, comma 9, del più volte citato D.L. 1° aprile 2021, n. 44, la sospensione dal servizio di cui al presente Provvedimento manterrà efficacia – previo documentato accertamento dell'avvenuto adempimento all'obbligo vaccinale e/o attestazione al riguardo da parte della competente Struttura dell'Igiene Pubblica competente per territorio - sino alla data che verrà indicata con comunicazione del Datore di Lavoro o, in mancanza di adempimento all'obbligo, fino alla data in cui verrà dichiarato a livello nazionale il completamento del piano vaccinale, ovvero ancora – in assenza del verificarsi delle due situazioni pocanzi indicate - sino a tutto il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe legislative, che opereranno automaticamente);

visto l'Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 940 del 04.11.2019, resa esecutiva con Deliberazione n. 1055 del 05.12.2019;

dato atto che il Responsabile del Procedimento, con l'apposizione del visto sul presente atto, attesta la regolare istruttoria della pratica e la conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali;

preso atto che il presente provvedimento è predisposto nell'ambito della sfera di competenza della struttura proponente e che il Direttore della Struttura stessa attesta, con la firma:

- l'avvenuta verifica della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa legislativa e regolamentare operata dal responsabile del procedimento sotto indicato;
- l'assenza di costi, come specificato in dispositivo;
- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, e dall'art. 13, comma 3 D.P.R. 16.4.2013 n. 62, e, più in generale, del vigente Codice di Comportamento aziendale;

preso atto della regolarità contabile espressa dal Direttore della S.C. Gestione Economico Finanziaria con l'apposizione del visto;

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sociosanitario e del Direttore Sanitario, o dei loro sostituti, per quanto di rispettiva competenza;



## DELIBERA

di prendere atto di quanto enunciato in premesse, e, per l'effetto:

1. di procedere all'applicazione della sospensione di cui all'articolo 4, commi 8 e 9, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, nei confronti delle unità dipendenti di cui all'allegato sub "A" del presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dichiarandolo altresì soggetto a privacy e quindi non pubblicabile in forma completa, al fine di assicurare la non riconoscibilità dei destinatari;
2. di stabilire che la sospensione dal servizio di cui al presente provvedimento in capo al personale di cui al punto 1 decorra dal giorno successivo alla pubblicazione del presente e mantenga efficacia – previo documentato accertamento dell'avvenuto adempimento all'obbligo vaccinale e/o attestazione al riguardo da parte della competente Struttura dell'Igiene Pubblica competente per territorio - sino alla data che verrà indicata con comunicazione del Datore di Lavoro o, in mancanza di adempimento all'obbligo, fino alla data in cui verrà dichiarato a livello nazionale il completamento del piano vaccinale, ovvero ancora – in assenza del verificarsi delle due situazioni pocanzi indicate - sino a tutto il 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe legislative, che opereranno automaticamente);
3. di dare atto, altresì, che per il periodo di applicazione della misura sospensiva di cui al punto 1) nei confronti delle unità dipendenti ivi individuata "*non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato*", stante l'espressa previsione in tal senso di cui all'articolo 4, comma 8, del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 2021, n. 76;
4. di dare mandato alla S.C. Sviluppo Risorse Umane e alla S.C. Medicina Convenzionata e Protesica, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, all'applicazione del presente provvedimento, con esplicita delega all'adozione altresì degli eventuali atti datoriali di riammissione in servizio, con cessazione della sospensione dallo stesso, previo documentato accertamento dell'avvenuto adempimento all'obbligo vaccinale e/o attestazione al riguardo da parte della competente Struttura dell'Igiene Pubblica competente per territorio;
5. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato in conformità alle disposizioni vigenti in materia protezione dei dati personale, così come emergenti dal combinato disposto della norma speciale di cui al più volte citato D.L. 1° aprile 2021, n. 44, recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*", convertito, con modificazioni, nella Legge 28 maggio 2021, n. 76, e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

92

7. di notificare il presente provvedimento alle unità dipendenti interessate, nei modi e nei termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE


Dott. Silvio FALCO

o suo sostituto



Il Responsabile del Procedimento  
ai sensi della Legge 241/1990


Dott. Antonello Orenco



IL DIRETTORE AD INTERIM  
S.C. SVILUPPO RISORSE UMANE

Daide Dulbecco

o suo sostituto



Visto di regolarità contabile

IL DIRETTORE F.F. S.C.  
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Graziella Baladinotti Tizzoni

o suo sostituto




Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 così come modificato dall'art. 3 D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 e s.m.i.;

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Elisabetta NIGI


o suo sostituto



IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO

Dott. Roberto PREDONZANI

o suo sostituto



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Mauro MACCARI

o suo sostituto



### ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto viene inviato all'Albo Pretorio Informatico on-line dell'A.S.L. 1 - Regione Liguria. A partire dal 3 SET. 2021, data di pubblicazione - attestata dalla firma del responsabile della pubblicazione - l'atto acquisisce efficacia e piena conoscenza da parte dei terzi, ai sensi del vigente Atto Aziendale. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 32 L. 18.6.2009 n. 69 e art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, e ss.mm.ii.).

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE  
S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI



Elenco allegato "A" provvedimento n. 886 del 03/09/2021

OMISSIS

NON PUBBLICABILE PER RAGIONI DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA

